

Legge regionale statutaria 13 novembre 2009, n. 2.

"Modifica agli articoli 19, 28 e 37 della Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte)".

(B.U. 19 novembre 2009, n. 46)

Il Consiglio regionale ha approvato

nessuna richiesta di referendum è stata presentata

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale statutaria:

Art. 1. (Modifica all'articolo 19 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1)

1. L'articolo 19 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è sostituito dal seguente:

"Art. 19. (Diritto di accesso dei Consiglieri regionali)

1. I Consiglieri regionali hanno diritto di ottenere, ai fini dell'espletamento del loro mandato e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale, le informazioni, i dati, i documenti e i provvedimenti, compresi gli atti in essi richiamati, connessi con l'attività della Regione.

2. Il diritto di accesso si esercita mediante la visione e l'estrazione di copia degli atti di cui al comma 1 e nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) Giunta regionale;
 - b) uffici della Regione;
 - c) enti costituiti, controllati, dipendenti o partecipati, anche non direttamente, dalla Regione;
 - d) agenzie, aziende, società e fondazioni costituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione;
 - e) concessionari di pubblici servizi regionali;
 - f) enti, agenzie, aziende, società e fondazioni che svolgono attività o funzioni nelle materie di competenza regionale sottoposti alla vigilanza o al controllo della Regione.
3. I Consiglieri hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso sugli atti e documenti che in base alla legge sono qualificati come riservati, fermo restando l'obbligo di mantenere la riservatezza."

Art. 2. (Modifica all'articolo 28 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1)

1. All'articolo 28 della l.r. statutaria 1/2005, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il Consiglio, per assicurare un rapporto costante con i soggetti nominati o designati dalla Regione o da Enti, agenzie, aziende, società e fondazioni ove costituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione, esercita nello svolgimento delle proprie funzioni, la facoltà di audizione dei nominati e dei designati tramite le Commissioni permanenti e speciali."

Art. 3. (Modifica all'articolo 37 legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1)

1. All'articolo 37 della l.r. statutaria 1/2005, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Le nomine e le designazioni effettuate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta sono comunicate entro dieci giorni al Consiglio regionale."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 novembre 2009

Mercedes Bresso